



Regolamento d'Istituto

Premessa

Un regolamento, condiviso ed approvato da tutte le componenti della scuola, si configura per ciascuna di esse come un'assunzione di responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo nonché del proprio contributo per migliorare il processo formativo dell'individuo.

Il presente regolamento, coerente e funzionale con la missione dell'Istituto, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/94 con atto deliberativo n° 2512 del 29 ottobre 2003; successivamente modificato ai sensi del D.P.R. n.235 21 novembre 2007 approvate dal Consiglio di istituto con atto deliberativo n.2658 del 30/06/2009 Ha carattere vincolante ed è ispirato ai valori riconosciuti:

- 1) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- 2) Costituzione Italiana;
- 3) Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n° 249 del giugno 1998 e D.P.R. n° 235 del 21 Novembre 2007)

TIT: I

Vita della comunità scolastica

Si intende qui integralmente richiamato e applicabile l'art.1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al D.P.R. n° 249 del 24/06/1998. (allegato A) e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 235 del 21/11/2007 (allegato A bis).

Art. 1

- Obiettivi -

L'Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei", comunità di studio, di lavoro e di ricerca degli studenti, attraverso l'opera dei docenti, del Capo d'Istituto e degli organi collegiali, educa i giovani all'esercizio della democrazia, al rispetto della pluralità di idee, di culture, di religioni; promuove altresì nei giovani studenti la coscienza civica per prepararli ad affrontare e ad assolvere i doveri sociali per favorirli, nella libertà e nella disciplina, al loro sviluppo culturale, professionale e morale.

Art. 2

- Rapporti con le famiglie -

Collaborazione, colloquio, fiducia, rispetto e stima, devono essere le componenti essenziali dei rapporti tra Dirigente Scolastico, Docenti, Discenti e Genitori. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti si dovrà osservare quanto riportato e sottoscritto nel patto educativo di corresponsabilità approvato dal Collegio dei Docenti ed altresì inserito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto:

- a) Attuare un collegamento permanente con le famiglie poiché l'attenzione allo studente richiede la conoscenza dei condizionamenti socio-culturali, psico-affettivi ed educativi di cui sono responsabili le famiglie; le comunicazioni alle famiglie relative alle ripetute assenze o eventuali provvedimenti disciplinari vengono effettuate tramite lettera; per altro tipo di notizie le comunicazioni vengono ciclostilate e consegnate agli alunni con la restituzione della dichiarazione dei genitori per presa visione.
- b) Realizzare momenti di colloquio con i genitori, incontri collegiali e individuali, che non devono ridursi ad una sbrigativa relazione sulle votazioni riportate dall'alunno ma ad una doverosa verifica del rendimento scolastico, tenendo conto della partecipazione al lavoro di classe, all'impegno di elaborazione personale e di gruppo, al comportamento, al tipo di relazioni con gli altri e della socializzazione. I genitori non vanno mai scoraggiati, ma, anzi, convinti e stimolati all'assunzione piena delle loro responsabilità educative. Vanno perciò ascoltati, lasciati parlare, messi psicologicamente a loro agio facendo un uso discreto e attento delle conoscenze acquisite e delle confidenze ricevute.

Art. 3

- Rapporti con le studentesse e gli studenti -

Per mantenere alta la motivazione allo studio, per facilitare l'apprendimento, per implementare le competenze, il Dirigente Scolastico e i Docenti coinvolgeranno gli studenti nei processi operativi riguardanti:

- a) scelte formative, organizzazione scolastica, criteri generali di valutazione, scelta dei libri di testo e del materiale didattico

- b) ricerca, sperimentazione e raccordo con il “mondo del lavoro”.

Art. 4

- Modalità d'uso dei locali dell'Istituto -

1. **Principi generali - regolamenti** Nel condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola, i componenti la comunità scolastica, sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i macchinari e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In particolare sono tenuti all'osservanza dei regolamenti dei laboratori e della palestra (vedi ALLEGATI B e C) ed a quanto di seguito specificato in materia di manutenzione ordinaria e modalità d'uso dei locali dell'Istituto.
2. **Cura e attenzione** L'edificio scolastico e tutte le sue strutture, a cominciare dalle aule e dagli arredi, sono patrimonio di tutti. La cura e l'attenzione perché essi si conservino integri è interesse non solo di chi frequenta l'Istituto, ma di chiunque contribuisce alle spese di gestione della Scuola. La pulizia dell'edificio e di tutti i suoi ambienti è il minimo che si possa richiedere ad una comunità civile: ad essa contribuisce in egual misura chi ha il compito della ordinaria manutenzione e chi ha il dovere di non sporcare. Nel caso di eventuali danni materiali imputabili a singoli o componenti la comunità scolastica o classe, vengono addebitati agli stessi e, le relative somme, dopo l'accertamento da parte dell'ufficio tecnico, introitate in partite di giro. Inoltre, nel caso in cui risulta impossibile risalire all'autore o agli autori del danno, appartenenti ad una classe, la somma sarà addebitata a tutta la classe. I locali della scuola sono utilizzati e distribuiti secondo le esigenze di tutti coloro che vivono ed operano nella Scuola. Tutte le norme relative alla sicurezza e prevenzione infortuni ai sensi di legge devono essere rispettate.
3. **Bacheca** Ciascuna componente ha diritto ad un'apposita bacheca, posta nell'atrio dell'Istituto, per le comunicazioni.
4. **Biblioteca** L'orario di apertura della biblioteca coincide con l'inizio dell'orario scolastico; il prestito per il personale non può superare i 10 giorni, quello per gli alunni, analogamente non può essere superiore i 10 giorni. Non si danno in prestito libri di interesse generale, né volumi delle enciclopedie. Tutti i volumi possono essere dati in lettura nelle classi su richiesta firmata dall'insegnante interessato. Chi alla scadenza del prestito non restituisca il libro, è tenuto al risarcimento. In ogni caso il prestito, sia per gli insegnanti che per gli alunni, non può superare il numero di due. Dei testi scolastici e dei classici non si possono dare in prestito tutte le copie esistenti, almeno due di esse devono restare sempre a disposizione degli utenti. L'addeito alla biblioteca è responsabile della custodia del patrimonio librario dell'Istituto. L'apertura al quartiere e alla cittadinanza è una esigenza cui la Scuola intende dedicare il più ampio impegno. L'attività non va disgiunta da un'ordinata programmazione, che è demandata al Capo d'Istituto e agli organi competenti, anche in rapporto alla manutenzione. In particolare il Dirigente Scolastico prenderà contatto con il Consiglio di quartiere e con tutte le componenti sociali per coordinare iniziative ed attività di interesse comune.
5. **Laboratori e Reparti** I laboratori e reparti sono dotati di macchine, attrezzature e strumenti, che vanno utilizzati con la massima prudenza per l'incolumità delle persone che li adoperano e vanno gestiti con la dovuta competenza per il loro delicato e complesso funzionamento. Per ogni laboratorio e reparto è previsto un docente Direttore di laboratorio o di reparto consegnatario di fatto o sub-consegnatario che viene designato dal Capo d'Istituto tra tutti gli insegnanti che operano nel laboratorio o reparto stesso ai sensi dell'ex art. 17 del D.I. 28/5/75. I sub-consegnatari, in collaborazione con i coordinatori delle discipline, promuovono gli incontri tra gli insegnanti interessati all'uso dei laboratori o reparti per la definizione del programma dell'anno e i tempi di attuazione dello stesso, per proporre l'eventuale acquisto di strumenti e materiale di consumo, per confrontare e discutere le diverse esperienze didattiche, per verificare periodicamente l'efficacia delle esercitazioni ai fini del migliore apprendimento della materia di studio. I sub-consegnatari, quali direttori dei laboratori provvedono all'aggiornamento del registro d'inventario dei laboratori, in collaborazione con gli assistenti tecnici e con i docenti che si avvalgono degli stessi laboratori o reparti, ed inoltre effettuano un controllo di quanto esista all'inizio di ogni anno scolastico e alla fine dello stesso, relazionando su eventuali mancanze e sottoscrivendo i relativi registri di inventario al fine della collettiva responsabilità delle attrezzature in esso esistenti. I sub-consegnatari comunicano all'Ufficio Tecnico eventuali riparazioni di strumenti o manutenzioni, dopo aver accertato la non competenza professionale degli assistenti tecnici in merito. I sub-consegnatari riferiscono al Dirigente Scolastico, dopo la relativa segnalazione da parte degli assistenti tecnici, su fatti anomali avvenuti in laboratorio (sottrazione di materiale, strumenti, atti di vandalismo), cercando, per quanto possibile, di determinare attraverso la lettura del “diario di bordo” la classe presente, personale operante, attività svolta e il momento in cui i fatti sono potuti accadere e l'eventuale nesso di causalità. Gli Assistenti Tecnici sono tenuti a segnalare per iscritto all'Ufficio Tecnico le anomalie o inconvenienti in riferimento maggiormente ai dispositivi antinfortunistici riscontrati nei laboratori e nei reparti, suggerendo i rimedi tecnici per la loro eliminazione. Gli insegnanti, oltre le mansioni spettanti loro per legge, hanno l'obbligo del controllo preventivo e finale degli strumenti e del materiale messi a disposizione degli studenti per ogni esercitazione di laboratorio, in stretta collaborazione con gli assistenti tecnici.
6. **Accesso nei laboratori e reparti** Ai docenti che operano nel laboratorio è consentito l'accesso allo stesso in qualsiasi momento durante le lezioni e previa autorizzazione del D.S., sentito il sub-consegnatario, nelle

ore pomeridiane. Gli studenti possono di norma utilizzare il laboratorio solo nelle ore previste nell'orario delle lezioni con la vigilanza del personale docente e/o dell'assistente tecnico; per altre attività didattiche l'utilizzo del laboratorio, sempre con la presenza del docente e/o dell'assistente tecnico, deve essere autorizzato dal D.S. o dal Collaboratore vicario, sentito il parere del sub-consegnatario.

TIT: II

Norme di comportamenti e di organizzazione

Si intendono qui integralmente richiamati e applicabili l'art.2 (Diritti), l'art. 3 (Doveri) dello "statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al D.P.R. n° 249 del 24/6/1999. (Allegato A) e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 235 del 21/11/2007 (allegato A bis).

Art. 5

- Principi fondamentali -

I componenti la comunità scolastica si atterrano, nei loro comportamenti, alle regole di tutela della salute, di igiene di se e degli altri e all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza La disciplina è affidata all'autocontrollo e al senso di responsabilità degli studenti, come pure alla vigilanza e agli opportuni interventi dei docenti, della Presidenza e dei competenti organi di garanzia istituiti.

Art. 6

- Comportamenti illeciti ed illegali -

Essendo la scuola un luogo di formazione e di educazione il rapporto è improntato sulla fiducia reciproca. Eventuali comportamenti illeciti ed illegali (furti, aggressioni, uso di sostanze improprie, ecc.) che si verificassero all'interno di essa, assumerebbero una valenza particolarmente grave e pertanto punibili con provvedimento sanzionatorio disciplinare. Gli alunni che manchino ai propri doveri scolastici didattico ed educativo devono essere annotati nelle note disciplinari dal docente che ne ravvisa la necessità e dallo stesso docente tempestivamente essere sottoposto all'attenzione del Capo di Istituto per l'avvio di un eventuale provvedimento disciplinare.

Art.7

- Divieto di fumare -

E' ribadito, ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il divieto di fumare in qualsiasi locale, compresi i servizi igienici, all'interno della scuola.

Art. 8

- Parcheggio mezzi di trasporto e circolazione -

Non è consentito circolare con mezzi di trasporto (tanto a pedale che a motore) all'interno del perimetro scolastico, se non al momento dell'accesso e dell'uscita. I contravventori saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

I componenti la comunità scolastica sono autorizzati ad utilizzare gli appositi spazi nel parcheggio della scuola per la sosta di cicli, motocicli e autovetture in loro possesso.

In nessun caso è consentito parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, ai cancelli, sulle aree riservate ai portatori di handicap, ovvero in modo da non consentire la manovra e il transito delle vetture e dei mezzi di soccorso (ambulanza, Vigili del Fuoco). In tal caso è prevista la rimozione forzata a carico degli inadempienti.

Qualora non siano rispettate le norme di cui sopra, l'autorizzazione all'ingresso e alla sosta potrà essere temporaneamente sospesa dal Capo d'Istituto o da un suo Collaboratore.

In ogni caso la scuola è totalmente esonerata da ogni responsabilità, tanto per la custodia, che per qualsiasi incidente dovesse verificarsi all'interno del parcheggio, ovvero in ingresso o in uscita dallo stesso.

Art. 9

- Orario e svolgimento delle lezioni -

1. Nell'ambito delle disposizioni di legge, e per quanto di competenza, il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei Docenti, l'Assemblea del personale A.T.A., le Assemblies degli studenti e l'Assemblea dei genitori analizzano e affrontano i problemi che possano incidere sull'orario. L'orario di inizio e le eventuali variazioni sono stabilite tenendo conto anche delle esigenze degli allievi. Il regolare accesso alle aule avviene nel periodo di tempo (10 minuti) compreso tra il suono della prima e della seconda campana. Gli insegnanti sono presenti in Istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico fissa l'orario delle lezioni, sentito il parere degli organi collegiali competenti, in riferimento anche alle specifiche esigenze ambientali e didattiche.
2. E' impegno personale di chiunque viva nell'Istituto il rispetto dell'orario di lavoro e di studio, pertanto:
 - a) Gli alunni possono accedere ai locali dell'istituto 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni
 - b) Non sono tollerati ritardi; gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe alla seconda ora di lezione con annotazione giustificativa del proprio docente;
 - c) Nel caso di frequenti ed ingiustificati ritardi la segreteria didattica, su segnalazione dei docenti interessati, provvederà ad avvisare i genitori, se l'alunno è maggiorenne vi sarà inoltre la possibilità di non ammissione in classe.
 - d) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi.

- e) Gli studenti devono essere sempre provvisti del materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni, devono eseguire regolarmente i compiti assegnati, sottoporsi alle verifiche previste e partecipare alle attività di recupero.
- f) Nell'arco di una giornata non possono essere effettuate più di due prove scritte. Le valutazioni di dette prove devono essere trasparenti e tempestive, entro dieci giorni dalla prova svolta.
- g) Nell'ultima ora di lezione, gli alunni escono dalle proprie aule solo dopo il suono della campanella
- h) Su richiesta dei genitori e in assenza di altre opzioni programmate dal Collegio dei Docenti, gli alunni esonerati dalla lezione dell'ora di religione, sono autorizzati ad entrare alla seconda ora quando detta lezione si svolge alla prima ora e ad uscire alla fine della penultima ora di lezione, quando essa si svolge nell'ultima ora.
- i) Gli alunni hanno l'obbligo di rimanere in classe durante il cambio dell'ora e fino all'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva.
- j) In via ordinaria, durante l'ora di lezione agli alunni non è permesso di uscire dall'aula. In caso di necessità, valutata dal docente il permesso dovrà comunque riguardare solo un alunno per volta e solo per il tempo strettamente necessario, evitando le uscite in prossimità del cambio dell'ora.
- m) All'interno della classe e dei laboratori è vietato a chiunque l'uso del telefono cellulare, lo stesso deve essere tenuto spento
- n) E' vietato l'uso improprio delle uscite di emergenza nonché sostare nei pianerottoli delle scale esterne.

Art 10

- Assenze -

1. L'essere assenti si riflette negativamente sia sull'attività dell'insegnamento sia sul lavoro degli studenti. L'assenza è conseguenza di problemi di origine sanitaria, di difficoltà personali e familiari, di sbandamento che il Consiglio di classe ha il dovere di affrontare collegialmente. La GIUSTIFICAZIONE, non è dunque un atto formale, ma lo strumento per motivare l'assenza: questo atto riguarda TUTTI, a prescindere dall'età. Per quanto riguarda in modo specifico i MINORENNI la giustificazione serve alla scuola come garanzia che dell'assenza è consapevole chi esercita la patria potestà; i MAGGIORENNI giustificano personalmente con l'assunzione della responsabilità di quanto dichiarato per iscritto. I Docenti impegnati nella prima ora di lezione giustificano le assenze di durata non superiore a QUATTRO GIORNI, mentre i Collaboratori del Preside giustificano le assenze di durata superiore.
2. L'alunno deve giustificare ogni assenza sull'apposito libretto da presentarsi il giorno di rientro all'insegnante della prima ora di lezione, che ha cura di annotarla sul diario di classe. In via del tutto eccezionale può esibire la giustificazione con un giorno di ritardo.
3. Oltre cinque giorni consecutivi di assenza, gli alunni devono presentare, oltre alla giustificazione, il certificato medico
4. Nel caso di ripetute assenze, specie se comprovatamente "strategiche" il coordinatore di classe, di comune intesa con il Dirigente Scolastico o con il collaboratore vicario, provvede ad avvertire i genitori.
5. Per quanto riguarda le "assenze collettive", anche alla luce dello Statuto degli Studenti che non annulla la Circ. n. 393 del 3 novembre 1967, si attribuisce a questo tipo di assenza il carattere di infrazione disciplinare pertanto il Consiglio di Classe adotterà provvedimenti e/o interventi che riterrà opportuni. Nel caso di frequenti "assenze collettive" i genitori devono giustificare personalmente gli allievi in Vice-Presidenza.

Art. 11

- Uscita anticipata -

1. I permessi di uscita anticipata agli alunni minorenni, sono concessi solo se prelevati da un genitore o da persona delegata.
2. I permessi di uscita anticipata, per i maggiorenni sono concessi, caso per caso su documentata istanza dal collaboratore vicario. Le richieste dovranno essere presentate in Vice Presidenza prima dell'orario delle lezioni tramite il libretto delle assenze e possono essere ritirati durante l'intervallo.
3. L'uscita anticipata o l'entrata posticipata di una intera classe per l'assenza dell'insegnante o per casi di forza maggiore è possibile purché vi sia il consenso preventivo dei genitori sottoscritto al ritiro del libretto delle giustificazioni o in occasione della presentazione della domanda di iscrizione.
4. In occasione di scioperi del personale Docente, la Presidenza è autorizzata ad anticipare l'uscita o a posticipare l'entrata degli alunni quando le classi restino senza insegnante.
5. In caso di eventi eccezionali, come pure in caso di difficoltà nel reperimento dei mezzi di trasporto dovuto a scioperi o ad altro motivo, la Presidenza è autorizzata ad anticipare l'uscita degli alunni.

Art. 12

- Vigilanza -

Durante l'INTERVALLO tra la terza e la quarta ora di lezione della durata massima di dieci minuti, il PERSONALE AUSILIARIO assegnato alla sorveglianza sull'accesso e sul movimento degli alunni nell'edificio e i DOCENTI impegnati nella terza ora nelle rispettive aule VIGILERANNO sul comportamento degli ALUNNI, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Durante l'intervallo gli alunni non possono lasciare l'Istituto.

Art. 13

- Servizio ristoro -

- 1) Durante le ore di lezione gli studenti non possono servirsi del punto ristoro ma hanno la facoltà di compilare, a cura del loro rappresentante, liste di approvvigionamento per ciascuna classe. I cibi e le bevande previsti dalle rispettive liste verranno consegnati al rappresentante della classe dalle ore 10,20 alle ore 10,40.
- 2) E' fatto divieto agli alunni di consumare nelle aule e nei laboratori cibi o bevande anche se di modesta entità.

Art. 14

- Assemblee sindacali, di classe e d'Istituto -

1. Le assemblee sindacali dei Docenti e del Personale A.T.A., e in genere tutta l'attività sindacale, potranno liberamente esplicarsi nella scuola nel rispetto delle leggi che regolano la materia. Il personale insegnante e A.T.A. che non partecipa all'assemblea è tenuto a svolgere regolarmente il suo lavoro nella scuola.
2. Le assemblee di classe, di corso, di istituto, degli alunni hanno come compito fondamentale quello di affrontare i problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti; pertanto durante le stesse vanno osservate dal personale docente ed ATA quanto disposto dal D. L.vo 16 aprile 1994 n° 297 e a quanto disposto dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. All'inizio dell'anno gli alunni discutono in assemblea di classe e di corso le proposte di attività complementari che desiderano siano svolte nella scuola e presentano le loro richieste in un documento redatto dall'assemblea dei rappresentanti. L'assemblea dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe esprime un Comitato Studentesco con il compito di prendere contatto con gli organismi di gestione dell'Istituto in ordine alla discussione dei problemi immediati che si pongono per una soddisfacente attività della Scuola. Il Comitato Studentesco attenderà alla regolamentazione interna dell'assemblea studentesca, indicandone all'inizio dell'anno scolastico l'utilizzazione ordinaria. Le assemblee dei genitori vanno sollecitate e favorite come un momento di reale crescita collettiva e di assunzione concreta di reciproche responsabilità.
3. La Scuola potrà convocare anche assemblee di classe in concomitanza con gli incontri genitori-docenti nelle ore pomeridiane. In queste assemblee si farà il punto dell'attività didattica della classe e dei problemi collettivi. La Scuola inoltre favorirà ogni richiesta tendente ad accrescere la partecipazione dei genitori alle attività collegiali e alle iniziative culturali da essa promosse.

Art. 15

- Visite guidate, d'istruzione e scambi culturali -

1. Le visite guidate di classe devono essere preventivamente deliberate dal C. di classe e successivamente autorizzate dalla presidenza, previa presentazione da parte dell'insegnante coordinatore del Consiglio di classe del progetto con indicazione dei luoghi, modalità, tempi, date e obiettivi.
2. I viaggi d'istruzione di classe devono essere deliberati nelle riunioni di programmazione dei consigli di classe di ottobre con indicazione di luoghi, modalità, tempi, date ed obiettivi. Per la relativa autorizzazione del Capo di Istituto e per avviare il processo operativo è indispensabile la presentazione del piano didattico-educativo con il relativo itinerario. La durata massima dei viaggi d'istruzione è fissata in giorni cinque, salvo deroghe particolari in presenza di specifici progetti di particolare importanza formativa e di rilevante interesse organicamente inseriti nella programmazione (C.M. 291/92 e aggiornata 623/96). La partecipazione al viaggio d'istruzione deve essere confermata, dall'alunno, con versamento di un anticipo di €50,00 per l'Italia e € 100,00 per l'estero entro e non oltre il 10 di novembre. Non sono consentite deroghe.
3. E' prevista una partecipazione minima della classe non inferiore al 75% della stessa.
4. Nel caso di impedimenti di uno o più studenti le quote di partecipazione già versate e già impegnate non saranno restituite e il viaggio di istruzione medesimo si intende confermato.
5. Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato. Gli insegnanti sono autorizzati ad interrompere la visita guidata e il viaggio di istruzione in caso di comportamenti scorretti, senza rimborso delle somme impegnate. I comportamenti scorretti nel corso della visita guidata e del viaggio di istruzione d'istruzione e degli scambi culturali si configurano come atti di particolare gravità. Gli alunni sono tenuti ad osservare/rispettare un codice di comportamento assolutamente corretto (rispetto degli orari, degli ambienti, ecc..) nella consapevolezza che ogni infrazione prevede sanzioni disciplinari e risarcimento pecuniario per eventuali danni a cose e persone. Gli alunni sono tenuti altresì a frequentare le attività didattiche di Istituto a partire dal giorno successivo del rientro della visita guidata o del viaggio di istruzione. La mancata partecipazione alle lezioni prevede gravi sanzioni disciplinari e l'esclusione dai viaggi.
6. Poiché la visita guidata e il viaggio d'istruzione si svolge in una situazione di obiettiva difficoltà nell'esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti, è richiesta da parte di tutti gli alunni la massima collaborazione nel rispetto degli orari e degli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo. Nel caso di pernottamento, fissata l'ora di rientro in stanza, i comportamenti che disturbano la quiete notturna e impediscono il sano e doveroso riposo saranno considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare. E' consentita, previa autorizzazione da parte del C. di I. la partecipazione dei genitori alle visite guidate e dei viaggi d'istruzione
7. Gli accompagnatori sono nominati dal Dirigente Scolastico sentita la disponibilità dei docenti.. Qualora al viaggio sia prevista la partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si deve provvedere alla partecipazione di una o più persone qualificate, quali gli insegnanti specializzati.

8. Gli alunni non partecipanti alle visite guidate o ai viaggi di istruzione sono tenuti a partecipare alle lezioni.

TIT: III

Norme di disciplina

Si intende qui integralmente richiamato e applicabile l'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 (Allegato A) e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 235 del 21/11/2007 (allegato A bis).

Art. 16

- Sanzioni disciplinari -

1. Agli studenti che commettono le mancanze disciplinari di cui al successivo art. 17 si applicano, secondo la gravità del comportamento le seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione scritta sul registro di classe in presenza dello studente
 - b) Preclusione della partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, anche se già programmati e approvati;
 - c) Perdita del diritto di assemblea di classe;
 - d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - g) Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi
 - h) **Per tutte le infrazioni che comportano danneggiamenti materiali, oltre alla sanzione disciplinare, è previsto il risarcimento del danno.**
2. Agli studenti che utilizzino **i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica** sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari da parte del Dirigente Scolastico:
 - a) ritiro per una settimana del telefonino, privato della carta SIM, e consegna dello stesso al genitore (se minorenne), dopo aver pagato tramite c/c postale intestato all'Istituto un'ammenda di €1,00;
 - b) se recidivo, ritiro per 2 settimane del telefonino, privato della carta SIM, e consegna dello stesso al genitore (se minorenne), dopo aver pagato tramite c/c postale intestato all'Istituto un'ammenda di € 10,00;
 - c) adeguata ammonizione disciplinare a cura del Docente da riportare sul registro di classe sia per il caso (a) che (b);
 - d) per l'uso improprio del telefonino cellulare e/o dei dispositivi elettronici che violano la privacy della persona (studenti-docenti) o che provochino danno o turbativa al normale svolgimento delle attività didattiche e/o all'immagine dell'Istituto, oltre alla sanzione iscritta alla lettera (b) viene riportata sul registro di classe a cura del docente l'annotazione disciplinare e conseguentemente il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire il procedimento disciplinare a carico dell'alunno che si è reso responsabile del fatto e a seconda della gravità, applicare le sanzioni di cui al punto 1d, o 1e o 1f o 1g.

Art. 17

- Mancanze disciplinari e relative sanzioni -

1. Nelle tabelle seguenti sono riportate le infrazioni disciplinari più plausibili alle quali viene associato un appropriata sanzione disciplinare.

TABELLA A:
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI SANZIONE: AMMONIZIONE

| DOVERI (art.3 dello Statuto) | COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|---|
| frequenza regolare e impegno scolastico | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 10. Assenza collettiva |
| rispetto degli altri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uso di un linguaggio non consono all'Istituzione scolastica 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica |
| DOVERI (art.3 dello Statuto) | COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
| rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 2. Violazioni della legge n.3 del 16 gennaio 2003 "Divieto di fumo nei locali chiusi" 3. Uso improprio del telefonino cellulare e/o di dispositivi elettronici che violano la privacy della persona o che provochino danno o turbativa al normale svolgimento delle attività didattiche e/o all'immagine dell'Istituto |
| rispetto delle strutture e delle attrezzature | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi. |

Alle classi che facciano assenze collettive, ritenute non giustificate dai competenti organi della scuola, verranno decurtati tanti giorni di visita d'istruzione quanti i giorni di assenza e vi è la perdita al diritto all'Assemblea di Classe.

TABELLA B:
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI SANZIONE: SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI

(in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. 249/98 "Statuto degli studenti e delle studentesse" modificato e integrato dal D.P.R. 235/07)

| DOVERI (art.3 dello Statuto) | COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|--|
| rispetto degli altri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Atteggiamenti discriminanti nei confronti di altre persone 4. Compimento di fatti illeciti 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti 7. Uso improprio del telefonino cellulare e/o di dispositivi elettronici che violano la privacy della persona o che provochino danno o turbativa al normale svolgimento delle attività didattiche e/o all'immagine dell'Istituto 8. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate |
| rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute rispetto delle strutture e delle attrezzature | <ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento preterintenzionale di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate |

TABELLA C:
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI SANZIONE: SOSPENSIONE SUPERIORE AI 15 GIORNI
(Art. 4 – Comma 9 del D.P.R. 249/98 "Statuto degli studenti e delle studentesse" modificato e integrato dal D.P.R. 235/07).

| DOVERI (art.3 dello Statuto) | COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|--|
| rispetto degli altri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in serio pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 4. Compimento di fatti di reato 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati che comportano serio pericolo per sé e per gli altri 6. Introduzione nella scuola di alcolici, droghe o armi 7. Infrazioni gravi (Tabella B) che si ripetono dopo sanzioni già applicate |
| rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute rispetto delle strutture e delle attrezzature | <ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Infrazioni gravi (Tabella B) che si ripetono dopo sanzioni già applicate |

TABELLA D:

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis):

L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

| DOVERI (art.3 dello Statuto) | COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|---|
| rispetto degli altri | <ol style="list-style-type: none">1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone4. Compimento di fatti di reato5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati6. Introduzione nella scuola di droghe o armi7. Infrazioni gravi (tabella C) che si ripetono dopo sanzioni già applicate |
| rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute rispetto delle strutture e delle attrezzature | <ol style="list-style-type: none">1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre)2. Infrazioni gravi (tabella C) che si ripetono dopo sanzioni già applicate |

TABELLA E

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati nella tabella D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui alle tabelle B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Art. 18

- Sanzioni sostitutive -

Allo studente che incorre nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, tabelle A e B, il Consiglio di classe può offrire la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Dette attività debbono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione e della sanzione disciplinare irrogata.

Le sanzioni di cui tabelle A e B dell'art. 17 possono essere convertite nelle seguenti attività:

- a) catalogazione e/o sistemazione testi nella biblioteca della scuola
- b) catalogazione e/o sistemazione sussidi didattici nei laboratori scolastici
- c) sistemazione e manutenzione aiuole e messa a dimora di piccole piante nelle aree di pertinenza dell'edificio scolastico
- d) lavori di piccola manutenzione e di pulizia all'interno, nei cortili e nel parcheggio della scuola.

L'organo che commina la sanzione disciplinare stabilisce contestualmente l'eventuale sanzione sostitutiva, determinandone la durata e le modalità di esecuzione.

Il provvedimento disciplinare, con l'eventuale indicazione della sanzione sostitutiva prescelta, è comunicato per iscritto a cura del Capo di istituto allo studente e ai suoi genitori entro i due giorni successivi all'emanazione.

Lo studente, qualora opti per la conversione della sanzione disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Capo d'Istituto, entro i due giorni successivi a quello di ricezione del suddetto provvedimento.

Per gli alunni minorenni, detta opzione dovrà essere contestualmente accettata dal genitore o dall'esercente la potestà.

Nei casi di cui alla lett. d dell'art. 16, la possibilità di conversione della sanzione dovrà essere attentamente valutata dal consiglio di istituto in ragione della natura e della gravità del reato, rimanendo assolutamente preclusa ove il mancato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica comporti pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione di cui alle lett. a – b dell'art.16 comma 1 non sono convertibili, stante la natura delle stesse.

Dette sanzioni si danno per comunicate nello stesso momento in cui vengono scritte sul registro di classe.

Art.19

- Organi che irrogano le sanzioni -

Capo d'Istituto

Il Capo d'Istituto commina ammonizioni per le infrazioni di cui alla Tabella A dell'art. 17 e sottopone all'attenzione del Consiglio di Classe i casi che richiedano provvedimenti disciplinari di competenza di questo organo.

Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe decide in merito alle sanzioni di cui alla tabella B dell'art. 17 degli alunni che si siano resi responsabili di comportamenti ivi richiamati e che gli sono stati sottoposti dal Capo d'Istituto.

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di classe decide in merito alle sanzioni di cui alle tabelle C, D ed E dell'art. 17 degli alunni che si siano resi responsabili di comportamenti ivi richiamati.

Art. 20

- Procedure -

1. L'ammonizione è annotata sul registro, di classe. In essa devono essere indicati sinteticamente i motivi del provvedimento, il responsabile o i responsabili del comportamento sanzionato e la firma del docente o del Capo d'Istituto che l'ha irrogata.
2. Le sanzioni più o meno gravi comprese quelle che prevedono l'allontanamento degli studenti dalla scuola devono obbligatoriamente prevedere una istruttoria che contenga: la relazione scritta del docente che richiede il provvedimento disciplinare, la relazione del docente coordinatore della classe che ha svolto l'indagine di concerto con il Capo d'Istituto sul fatto in questione; le ragioni dello studente o degli studenti coinvolti redatte dagli interessati.
3. L'alunno o gli alunni coinvolti nella procedura disciplinare, unitamente alle famiglie, devono essere avvertiti con comunicazione scritta non appena si stia procedendo alla istruttoria sui fatti loro addebitati.

Art. 21

- Impugnazione -

Contro la sanzione disciplinare elencate nelle tabelle A,B,C,D ed E dell'art. 17, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia d'Istituto interno alla scuola, da questo punto in poi, per brevità, denominato O.G.I., di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, l' O.G.I. decide in via definitiva in merito al ricorso presentato. Qualora l'O.G.I.non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'esecuzione del provvedimento disciplinare scatta dopo due giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso; in tale lasso di tempo i genitori dell'alunno dovranno comunicare per iscritto l'intento di ricorrere all'O.G.I.; in tal caso il genitore dovrà comunque produrre formale ricorso all'O.G.I, con deposito di memoria del ricorrente, entro il 15° giorno dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il provvedimento verrà quindi sospeso fino alla decisione definitiva da parte dell'Organo di Garanzia, ovvero fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso in difetto di impugnazione.

Nel caso in cui l'O.G.I non si esprimesse entro i termini previsti, il provvedimento rimarrà effettivo (silenzio / assenso)

Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'O.G.I. della scuola è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 22

- Organo di Garanzia -

1. E' istituito presso l'ITIS " G. Galilei" di Latina un Organo di Garanzia composto da: il Dirigente Scolastico, uno studente eletto, un insegnante indicato dal Consiglio di Istituto, un genitore eletto. Per quanto riguarda l'elezione della componente genitore ed alunni, esse si terranno contestualmente all'elezione degli Organi Collegiali sulla base di candidature individuali (non liste). Dette candidature hanno come esclusione i candidati al Consiglio di

- Istituto. Al termine delle votazioni, viene redatta una graduatoria in ordine decrescente di preferenze ricevute che costituirà fonte dal quale eleggere il candidato degli alunni e dei genitori e gli eventuali supplenti.
2. L'Organo di Garanzia ha la durata di due anni (art. 2, comma 7 DPR 235/07). Allo scadere del secondo anno tutti i componenti cessano dalla carica. Qualora il genitore o l'alunno decada la carica, si surroga col primo dei non eletti dalla graduatoria del comma 1.
 3. Compito dell'O.G.I. è verificare la corretta applicazione del presente regolamento relativamente alle sanzioni erogate dagli organi competenti nei confronti degli studenti nonché su eventuali conflitti tra il presente regolamento e lo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. 235/07).
 4. L'O.G.I. interviene su richiesta scritta degli interessati.
 5. L'O.G.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico.
 6. Per quanto riguarda il funzionamento dell' O.G.I. in prima convocazione tale organo deve essere "perfetto" e in seconda convocazione funziona con la maggioranza dei membri costituenti (3 su 4).
 7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti l' O.G.I. e vanno comunicate agli interessati. L'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 8. Nel caso in cui il procedimento coinvolge un componente dell' O.G.I. l'interessato ha l'obbligo di non partecipare ai lavori e verrà sostituito dal primo supplente individuato dalla graduatoria di cui al comma 1 e dopo che ne sia stata valutata la compatibilità con le funzioni.

TIT: IV

Disposizioni finali

Si intende qui integralmente richiamato e applicabile l'art. 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 (Allegato A) e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 235 del 21/11/2007 (allegato A bis).

Art. 23

- Norme di rinvio -

Il presente regolamento, obbligatorio per tutte le componenti scolastiche, si intende integrato, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del T. U. di cui al D.P.R. 297 del 16/04/94, purché compatibili con il regolamento stesso, nonché dallo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24/6/98 n°249 e D.P.R. 325 del 21/11/2007.

Art. 24

- Modifiche al regolamento -

Il presente regolamento potrà essere modificato soltanto a richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi del C. di I.

Art. 25

- Entrata in vigore -

Il presente regolamento, approvato in via definitiva dal C. di I. con delibera n° 2658/09 del 30/06/2009 entra in vigore il giorno successivo.

Allegato A

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita delle persone in tutte le dimensioni. In esse ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione e il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, **anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità in genere**, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha il diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

(Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art.6

(Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

Allegato A Bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18/12/2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

1. "Art. 4 (Disciplina). - I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento

e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

- 9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

1. "Art. 5 (Impugnazioni). - Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:

1. "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Allegato B

Regolamento d'uso dei laboratori del biennio e delle specializzazioni

IN ORARIO CURRICOLARE

- 1) Gli utenti del laboratorio devono operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
- 2) Ai docenti che operano nel laboratorio è consentito l'accesso, se è libero, anche fuori dal normale orario di servizio, per preparare le attività inerenti il piano didattico.
- 3) Gli studenti possono accedere al laboratorio solo nelle ore previste dall'orario delle lezioni con la presenza del proprio docente. Per altre attività didattiche, da svolgersi al di fuori del proprio quadro orario va richiesta dal docente interessato, l'autorizzazione al D.S. e/o al direttore di reparto. Dette attività dovranno essere svolte solo con la presenza del docente richiedente e, ove possibile, anche con la presenza dell'assistente tecnico.
- 4) E' consentito l'uso del laboratorio, se è libero, ai docenti e alle classi che non operano nello stesso, previa autorizzazione del D.S. e/o del direttore di reparto, con la presenza del docente interessato e ove possibile anche con la presenza dell'assistente tecnico.
- 5) I docenti devono programmare le esercitazioni previste nei piani di lavoro annuali con cadenza bisettimanale e deve essere consegnato anticipatamente al direttore di reparto. Non sono consentite deroghe al piano.
- 6) Il docente avrà cura di far terminare le esercitazioni cinque minuti prima della fine delle lezioni, per consentire agli studenti ed al personale il riordino del materiale utilizzato e per accertare fatti o episodi anomali che dovrà segnalare per iscritto al direttore di reparto.
- 7) I docenti devono assegnare agli alunni una postazione di lavoro fissa, che dovrà essere mantenuta per tutto il corso dell'anno scolastico
- 8) l'utilizzo delle apparecchiature deve essere finalizzato solo a scopi didattici
- 9) E' severamente vietato usare i computer per scopi personali ed introdurre software abusivi di cui la scuola non sia in possesso di licenza d'uso.
- 10) I direttori di reparto e/o gli assistenti tecnici segnalano all'ufficio tecnico eventuali riparazioni di strumenti o problemi di manutenzione, dopo aver accertato l'impossibilità della riparazione in sede.
- 11) I direttori di reparto riferiscono al D.S. fatti ed episodi anomali avvenuti in laboratorio (sottrazione di strumenti o materiale, atti di vandalismo, ecc.).
- 12) I direttori di reparto possono adottare un regolamento interno complementare, in aggiunta al presente previo visto del D.S.
- 13) Le sole persone autorizzate a prendere le chiavi del laboratorio dall'apposita bacheca sono il direttore di reparto, l'assistente tecnico ed il collaboratore scolastico addetto alle pulizie. Gli stessi hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura del laboratorio medesimo, avendo cura di riporre le chiavi nella bacheca.
- 14) Ogni laboratorio dovrà essere corredato di:
 - a. Un "diario di bordo", importante documento che il personale scolastico interessato dovrà compilare in tutte le sue parti per ogni esperienza e/o attività svolta in laboratorio
 - b. Il quadro orario delle lezioni del laboratorio in oggetto
 - c. Il quadro orario di eventuali impegni extracurricolari che insistono sul laboratorio
- 15) Il laboratorio non va mai lasciato incustodito
- 16) E' fatto divieto assoluto di consumare cibi o bevande nei laboratori

IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

- 1.1) La richiesta di utilizzazione di un laboratorio va indirizzata al D.S. per l'eventuale autorizzazione.
- 1.2) Il personale della scuola (collaboratore scolastico in servizio) consentirà l'accesso ai laboratori solo ai docenti, previa presentazione della specifica autorizzazione.
- 1.3) Restano confermate tutte le altre disposizioni che insistono sulla responsabilità d'uso dei laboratori.

Allegato C

Regolamento d'uso degli impianti sportivi

- L'uso degli impianti sportivi e delle attrezzature specifiche (Palestra, Sala Fitness Campi esterni, campo in erba sintetica) può avvenire solo in presenza del proprio docente.
- L'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima della fine della lezione.
- Gli spogliatoi saranno chiusi dal personale A.T.A. per garantire gli oggetti depositati.
- Eventuali oggetti di particolare importanza possono essere depositati presso appositi armadietti muniti di chiavi gestite dal rappresentante di classe.
- La lezione deve essere svolta con l'abbigliamento adatto (scarpe e tuta).
- Nell'utilizzare gli attrezzi della palestra bisogna sempre seguire i consigli degli insegnanti ed evitare che con un uso improprio delle attrezzature metta in pericolo la propria incolumità e quella dei propri compagni.
- All'interno della palestra è vietato il gioco del calcio.

Allegato D

Regolamento dell'assemblea generale degli studenti

Art 1

L'Assemblea Generale è il massimo organo decisionale degli studenti (è compito del C.d.I. garantire la sua attuazione con il reperimento della struttura adeguata).

Art. 2

L'Assemblea Generale deve essere richiesta dai rappresentanti di Istituto con almeno cinque giorni di anticipo. La data e l'ora possono essere spostate dalla Dirigenza per motivi di funzionalità del servizio. L'ordine del giorno deve essere approvato dalla dal D.S. o da un suo Collaboratore e verrà notificato agli alunni mediante circolare.

Art. 3

Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con un anticipo minimo di cinque giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto deputato ad autorizzare detta partecipazione.

Art. 4

Il numero massimo i assemblee è di una al mese, non è possibile svolgere assemblee nell'ultimo mese di scuola

Art.5

Il Capo d'Istituto può indire, su richiesta di chi convoca l'Assemblea Generale, una riunione pomeridiana aperta a tutti gli studenti, nella quale vengono confrontate le varie richieste di Ordine del Giorno e vengono eletti un Presidente e due collaboratori.

Art.6

Gli studenti devono essere informati dell'assemblea e della bozza dell'O.d.G. con almeno cinque giorni di anticipo.

Art.7

Il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, ha diritto di intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di scioglimento della stessa in caso di perdurante disordinato andamento.

Art.8

All'inizio dell'Assemblea il Presidente costituisce un servizio d'ordine volontario che ha il compito di mantenere l'ordine e di contare i voti.

Art.9

L'Assemblea d'Istituto avrà inizio a partire dalle ore 9.00 di norma e si svolgerà separatamente per biennio e triennio

Art.10

Durante le ore di assemblea è proibito circolare nell'Istituto e nel cortile della scuola.

Art. 11

Gli alunni che non intendono partecipare all'assemblea sono tenuti a rispettare il regolare svolgimento delle lezioni.

Art 12

I partecipanti all'assemblea sono autorizzati a lasciare la palestra quando i rappresentanti di Istituto la dichiarano chiusa. L'eventuale contrappello verrà deciso durante l'assemblea del Comitato studentesco.

Art. 13

Durante l'assemblea si possono presentare mozioni d'ordine.

Art 14

Gli interventi e le mozioni d'ordine devono essere attinenti ali O.d.G.

Art. 15

Possibilmente, prima della discussione di un punto, tutti coloro che desiderano parlare devono dare il proprio nominativo al Presidente.

Art. 16

L'ordine degli interventi deve essere rigorosamente rispettato. Il limite di un intervento deve essere contenuto entro 5 minuti.

Art 17

Quando, durante un intervento, venga fatta esplicita menzione ad un gruppo o a singole persone queste ed il rappresentante del gruppo hanno diritto ad un intervento cui potrà seguire una breve replica da parte di coloro che li hanno chiamati in causa.

Art. 18

Dopo l'esaurimento degli interventi e la presentazione di eventuali mozioni il Presidente mette ai voti le mozioni eventualmente presentate.

Art. 19

Le decisioni dell'Assemblea Generale degli studenti vengono scritte ed archiviate in apposita cartella e vengono pubblicate negli spazi riservati agli studenti

Allegato E

Regolamento dell'assemblea dei genitori

Art.1

L'Assemblea è l'organo di base che esprime la volontà dei Genitori.

Art.2

Presidente.

L'Assemblea, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente che dura in carica un anno scolastico. Nella stessa seduta può eleggere il Vice-presidente. Il Presidente nomina il segretario.

Art.3

Poteri del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; esercita i poteri disciplinari; rappresenta l'Assemblea nei rapporti con la scuola.

Art.4

Incombenti preliminari

Il Presidente, con l'aiuto del segretario, all'inizio di ogni riunione, verifica la regolarità della convocazione, provvede a comunicazioni preliminari e dispone su eventuali questioni di procedura.

Art.5

Svolgimento dell'Assemblea.

Tutti i partecipanti hanno diritto di parola. Esso si esercita per alzata di mano e indicazione del proprio cognome. Il Presidente prende nota su una lista di attesa e da parola secondo il turno. Il Presidente può stabilire la durata massima degli interventi, tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono debbono attenersi all'argomento. Il Presidente può interrompere per esigenze di lavoro (per evitare divagazioni, correggere termini non consoni, per precisare che l'argomento è già stato svolto o lo sarà nel punto successivo, ecc.).

Art.6

Mozione d'ordine.

Chiunque può proporre modifiche di procedura o accorgimenti atti a migliorare l'andamento dei lavori e le condizioni ambientali. All'uopo alzerà la mano e dichiarerà che si tratta di mozione d'ordine, il Presidente accorda la precedenza al termine dell'intervento in corso.

Art.7

Fatto personale.

Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al Presidente il diritto di parola o di replica per fatto personale. Il Presidente decide insindacabilmente se ne sussistono le condizioni e decide se ammettere l'intervento dell'interessato e dell'eventuale interlocutore. Entrambi saranno ristretti a precisare soltanto quanto dichiarato in precedenza.

Art.8

Questioni pregiudiziali.

Chiunque può proporre il rinvio o l'anticipazione di un determinato argomento. Il Presidente rimette la decisione all'Assemblea per alzata di mano dopo aver concesso, se necessario, brevi interventi uno a favore ed uno contro la mozione.

Art.9

Dibattito.

La discussione può essere - per decisione del Presidente - suddivisa in più parti separando la trattazione generale da quelle particolari o queste ultime tra loro. Nel corso della discussione possono essere presentate mozioni o ordini del giorno scritti e sottoscritti per essere posti in votazione. Il Presidente può continuare il dibattito e leggere i documenti presentati quando ritenga maturo il momento per il loro esame. Prima di passare alla votazione egli consentirà l'esposizione adeguata dei pro e dei contro dando la precedenza al presentatore per illustrare il testo posto ai voti.

Art.10

Votazione.

La votazione è stabilita dal Presidente quando ritenga che il dibattito sia stato esauriente sia in ordine agli elementi di conoscenza sia in ordine all'esposizione delle tesi a confronto. Dopo che il Presidente abbia dichiarato di passare ai voti, nessuno può chiedere la parola se non per breve dichiarazione di voto. Il Presidente può anche assegnare un tempo limitato a ciascun interveniente. Nel corso delle dichiarazioni di voto il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti sui quali converga una larga maggioranza. Può anche accordare una breve sospensione dei lavori per dar modo alle parti di concordare l'inserimento degli emendamenti nel testo. Al termine della stesura il Presidente legge il testo definitivo sul quale si esplicherà la votazione da parte dell'Assemblea. La votazione si esercita per alzata di mano, chiamando prima i favorevoli poi i contrari ed infine gli astenuti, oppure per divisione, infine per appello nominale, qualora ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei presenti. Per le operazioni di scrutinio il Presidente ed il segretario possono farsi assistere da due componenti in veste di scrutatori. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Art.11

Deliberazione.

La mozione o l'ordine del giorno si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il Presidente dichiara formalmente l'accoglimento o il rigetto della proposta. In caso di esito favorevole la proposta diventa deliberazione dell'Assemblea.

Art.12

Verbalizzazione.

Il segretario è tenuto a verbalizzare le decisioni dell'Assemblea. Gli interventi dei singoli sono riassunti a verbale soltanto su richiesta degli interessati o su invito del Presidente.

Art.13

Validità degli atti.

Gli atti dell'Assemblea sono validi fino a prova contraria accertata dall'autorità competente.

Art 14

Modifica del regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato dietro richiesta scritta, già apposta all'ordine del giorno dell'assemblea ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Indice generale

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| TIT: I | <i>Vita della comunità scolastica</i> | |
| Art. 1 | - obiettivi- | Pag. 1 |
| Art. 2 | - rapporti con le famiglie - | Pag. 1 |
| Art. 3 | - rapporti con le studentesse e gli studenti - | Pag. 1 |
| Art. 4 | - modalità d'uso dei locali dell'Istituto - | Pag. 2-3 |
| TIT: II | <i>Norme di comportamenti e di organizzazione</i> | |
| Art. 5 | - Principi fondamentali - | Pag. 3 |
| Art. 6 | - comportamenti illeciti ed illegali - | Pag. 3 |
| Art. 7 | - divieto di fumare - | Pag. 3 |
| Art. 8 | - Parcheggio mezzi di trasporto e circolazione - | Pag. 3 |
| Art. 9 | - Orario delle lezioni - | Pag. 3-4 |
| Art.10 | - Assenze - | Pag. 4 |
| Art. 11 | - Uscita anticipata - | Pag. 4-5 |
| Art. 12 | - Vigilanza - | Pag. 5 |
| Art. 13 | - Servizio ristoro - | Pag. 5 |
| Art. 14 | - Assemblee sindacali, di classe e d'Istituto - | Pag. 5 |
| Art. 15 | - Visite guidate, d'istruzione e scambi culturali - | Pag. 5-6 |
| TIT: III | <i>Norme di disciplina</i> | |
| Art. 16 | - Sanzioni disciplinari - | Pag. 6-7 |
| Art. 17 | - Mancanze disciplinari e relative sanzioni - | Pag. 7-8-9 |
| Art. 18 | - Sanzioni sostitutive - | Pag. 9-10 |
| Art. 19 | - Organi che irrogano le sanzioni - | Pag. 10 |
| Art. 20 | - Procedure - | Pag. 10 |
| Art. 21 | - Impugnazione - | Pag. 10-11 |
| Art. 22 | - Organo di Garanzia - | Pag. 11 |
| TIT: IV | <i>Disposizioni finali</i> | |
| Art. 23 | - Norme di rinvio - | Pag. 11 |
| Art. 24 | - Modifiche al regolamento - | Pag. 11 |
| Art. 25 | - Entrata in vigore - | Pag. 11 |
| Allegato A | <i>“STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA”</i> | Pag. 12-14 |
| Allegato A bis | <i>DPR n. 235/07</i> | Pag. 15-17 |
| Allegato B | <i>REGOLAMENTO D'USO DEI LABORATORI DEL BIENNIO E DELLE SPECIALIZZAZIONI</i> | Pag. 18 |
| Allegato C | <i>REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI</i> | Pag. 19 |
| Allegato D | <i>REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI</i> | Pag. 20 |
| Allegato E | <i>REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI</i> | Pag. 22-23 |

Allegato D.1

Regolamento del Consiglio di Istituto

Art 1

Il Consiglio

Il Consiglio costituisce il massimo organo deliberante e quindi, di governo dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio è composto di diciannove (19) membri di cui eletti tra le categorie dei Docenti (8), del personale A.T.A. (2), dei Genitori (4), degli Alunni (4), ed il Preside dell'Istituto, membro di diritto.

Oltre alla competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, sono demandate al Consiglio funzioni di fondamentale importanza in materia di gestione Amministrativo - finanziaria della scuola (art.6 D.P.R. n0416 e D.I. 28.05.1975). Ai sensi della Legge 22.12.1975, n0685 (artt.87,88), rientra tra le competenze del Consiglio l'organizzazione di studi, lezioni e conferenze per genitori ed alunni, diretti all'informazione ed educazione sanitaria dei giovani circa l'uso della sostanza stupefacente.

Oltre alle competenze elencate nell'art. 6 D.P.R. n0416, il Consiglio può consentire l'uso dei locali ed attrezzature della scuola secondo i criteri indicati nell'art. 12 della Legge 4.08.1977, n0517 e l'art. 38 D.P.R. 24.07.1977 n0616.

Il Consiglio elegge nel suo seno la giunta esecutiva.

La Giunta è composta da un Docente, un non docente, un genitore ed un alunno (membri elettivi). Il

Preside e il Responsabile Amministrativo dell'Istituto sono membri di diritto.

Sulle materie devolute alle sue competenze, il Consiglio invia annualmente una relazione al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale.

Art.2

Il Consiglio d'Istituto dura in carica per tre anni scolastici.

I membri elettivi che, nel corso del triennio, vengono a cessare per qualsiasi causa o perdono i requisiti di leggibilità, vengono surrogati dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

I membri eletti i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Art 3

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero, in seconda votazione, a maggioranza relativa dei votanti, tra i rappresentanti dei Genitori degli alunni.

E' in facoltà del Consiglio eleggere un Vice Presidente, che in quanto Vicario, esercita le attribuzioni del Presidente, ove quest'ultimo sia assente o impedito.

ArtA

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano d'età tra i presenti.

Art.5

Il Presidente, oltre a svolgere i compiti di propulsione, coordinamento e direzione dei lavori del Consiglio, che sono comunemente connessi all'esercizio della presidenza, convoca e presiede il Consiglio, designa il Segretario, sottoscrive, unitamente a questi il verbale delle adunanze.

Art.6

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art.7

I membri del Consiglio fuori dell'orario di servizio possono, durante le ore d'ufficio, accedere alla segreteria per avere tutte le informazioni e prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente della Giunta informazioni o spiegazioni sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Art.8

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque, durante l'anno scolastico, almeno una volta al mese in seduta ordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qual volta ne venga fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio, dal collegio dei docenti, dall'assemblea degli alunni, da quella dei genitori e da quella del personale A.T.A.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G. da discutere. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.

La convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre (dieci) 10 giorni dal termine indicato.

Art.9

La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, per la seduta ordinaria, tre giorni prima, per le sedute straordinarie e 24 ore prima, per i casi di urgenza con l'indicazione dell'O.d.G.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.

Gli atti relativi agli argomenti da discutere devono essere posti a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

Art.10

Formazione dell'O.d.G.

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la giunta esecutiva e deve gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 8.

Il Consiglio non può deliberare su questioni che non siano iscritte nell'O.d.G.

Qualora si debbano aggiungere nuovi argomenti all'O.d.G. già comunicato ai consiglieri, il Consiglio può deliberare in presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 11

Sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede dell'Istituto, in ore non coincise con l'orario di servizio ed in orari compatibili con l'impegno di lavoro dei componenti eletti art. 6 Legge 14/1/75 n°1).

Art. 12

Pubblicità delle sedute

Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza interferire nei lavori, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso, previo accertamento del titolo di elettore e compatibilmente alla capienza ed idoneità dei locali disponibili.

Non è ammesso il pubblico quando il Consiglio debba discutere argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua eventuale prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 13

Processo verbale e pubblicazione degli atti

I processi verbali del resoconto delle delibere sono redatti dal segretario del Consiglio e devono indicare:

1. giorno, ora e luogo della seduta;
2. chi presiede la seduta;
3. i nomi dei consiglieri presenti;
4. l'entrata e l'uscita dei consiglieri dalla sala, nei casi previsti dall'art. 14, al fine di attestare la legittimità delle delibere prese;
5. i nomi degli scrutatori, in occasione delle votazioni segrete;
6. la sintesi chiara ed esauriente delle discussioni e degli interventi, nonché il dissenso esplicito, le dichiarazioni di voto, le memorie eventualmente presentate ed il numero di voti, palesi o segreti, espressi a favore, contro e degli astenuti.

E' facoltà del Consiglio di servirsi di un registratore durante la seduta ai fini della redazione successiva del verbale. Il verbale di ciascuna seduta deve essere approvato dal Consiglio, seduta stante o in apertura della seduta successiva e deve essere sottoscritto dal segretario o dal Presidente.

Eventuali contestazioni da parte degli aventi diritto debbono avvenire a termine di Legge per simulazione ai Consigli Comunali.

Il Presidente ed il segretario possono rifiutarsi di inserire a verbale le dichiarazioni offensive o che riguardino argomenti estranei alla competenza del Consiglio.

Gli atti del Consiglio sono pubblicati in apposito albo della scuola; per gli atti del Consiglio si intendono, ai sensi della Circ. Min. n° 69 del 20/3/75, tutti gli atti terminali con esclusione delle sedute, delle attività e degli atti preparatori.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti le singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.14

Validità delle sedute del Consiglio e delle delibere

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

Se la seduta non può aver luogo per mancanza del numero legale, il Consiglio viene riconvocato, secondo le modalità già dettate dall'art.9 del presente regolamento. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei

voti validamente espressi. Per voti validamente espressi si stabilisce di considerare anche i voti degli astenuti, per cui la maggioranza si ottiene con la metà più uno dei presenti aventi diritto. (In caso di numero dispari dei consiglieri, la metà più uno è il numero intero immediatamente superiore alla metà matematica).

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno diritto al voto nelle delibere relative alle materie di cui al 1° e 2° comma ed alla lettera b) dell'art. D.P.R. n°416. Le delibere possono essere adottate con votazione palese o segreta.

E' d'obbligo la votazione segreta quando la delibera riguarda persone e deve essere effettuata a mezzo schede predisposte e con l'assistenza di due scrutatori nominati dal Presidente.

I consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle sedute ed alle votazioni che riguardino:

1. un loro interesse personale, al di fuori della funzione esercitata;
2. interessi, liti e rapporti economici dei loro parenti ed affini fino al quarto grado;
3. conferimenti di incarichi retribuiti o di impiego a se stessi, a parenti ed affini nel suddetto grado.

Art.15

Svolgimento dell'O.d.G.

E' dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti nell'O.d.G. nella successione in cui compaiono.

L'Ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, su proposta del Presidente o di qualcuno dei presenti, se nessuno si oppone. In caso contrario, decide il Consiglio. Prima che si inizi la discussione di un argomento chiunque dei consiglieri può presentare una "mozione d'ordine" diretta o ad evitare o svolgimento della discussione (questione pregiudiziale), oppure a rinviare la stessa (questione sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione, ma, in questo caso, deve essere presentata e sottoscritta da almeno due consiglieri. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio con votazione per alzata di mano. Possono essere presentati altresì, emendamenti agli O.d.G., gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto e sottoscritti dai presentatori e consegnati al Presidente.

Ciascun emendamento sarà illustrato dal presentatore che avrà a disposizione un tempo di intervento che sarà, di volta in volta, stabilito dal Consiglio. Successivamente gli emendamenti vanno posti in votazione e, in base al risultato, l'O.d.G. cui gli emendamenti si riferiscono, viene posto in votazione con il testo modificato o integrato, oppure nel suo testo originario. Il Presidente accerta e verbalizza il numero dei voti a favore, dei voti contrari ed, infine di coloro che si astengono.

Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei presenti aventi diritto. Nelle proposte di acquisto formulate dalla giunta esecutiva va indicato il capitolo di spesa e la disponibilità finanziaria relativa.

Art.16

Adempimenti relativi al bilancio preventivo e al conto consuntivo

Secondo le norme vigenti la giunta predispone il bilancio di previsione e lo presenta, corredato di una relazione scritta illustrativa delle singole previsioni al Consiglio. Successivamente il Consiglio di Istituto delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato al Provveditore agli Studi per l'approvazione nel termine previsto delle norme vigenti. Entro il termine previsto delle norme vigenti, la giunta predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione scritta illustrativa delle singole voci, al Consiglio. Entro il termine previsto delle norme vigenti il Consiglio delibera il conto consuntivo che deve essere inviato, al Provveditore agli Studi per l'approvazione. Copia dei bilanci, degli allegati di legge e di tutti i documenti eventualmente necessari alla comprensione degli stessi devono essere messi a disposizione di ogni membro del Consiglio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Al consigliere viene consegnata su richiesta la copia del modello A riepilogativo. Al consigliere verrà consegnata successivamente copia dei bilanci così come approvati dal Provveditorato.

Art.17

Per quanto non è detto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente: D.P.R. 31.05.1974 n°416 - D.L. 28.05.1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.18

Il presente regolamento può essere variato su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Confermato, all'unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera n

Allegato D.2

Regolamento del Collegio dei Docenti

Art 1

Il Collegio dei docenti e' convocato dal Preside o da 1/3 dei docenti in servizio, mediante avviso circolare da esporre all'Albo dei docenti almeno cinque giorni prima della data della convocazione con l'indicazione dell'O.d.g. e dell'ora di inizio, precisando che il termine non deve oltrepassare le ore venti.

Art 2

Per motivi di urgenza il Collegio e' convocato entro 48 ore dalla data di convocazione con avviso circolare e con avviso via telefonica o telegrafica o via fax per i docenti liberi da impegni scolastici nel giorno della relativa comunicazione.

Art 3

Nel caso in cui entro le ore 20 gli argomenti posti all'o.d.g. non sono stati tutti trattati la seduta sarà aggiornata al giorno successivo con comunicazione via telefonica o telegrafica o via fax per i docenti risultati assenti.

Art 4

Il Preside cura l'ordinata discussione; in particolare per ogni punto posto all'o.d.g. ogni membro del Collegio ha diritto a chiedere la parola precisando che, per ogni intervento, in considerazione dell'elevato numero di docenti componenti il Collegio, la durata massima e' di minuti cinque con diritto di replica della stessa durata.

Art 5

Per l'inversione dei punti all'o.d.g. è necessaria una deliberazione del Collegio adottata a maggioranza dei componenti presenti. La proposta è illustrata brevemente solo dal proponente entro il tempo di minuti cinque ed inoltre è consentito ad un altro membro del Collegio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione entro lo stesso tempo surriferito.

Art 6

Il Collegio dei docenti e' tenuto a rotazione nei giorni feriali escluso il sabato.

Art 7

La partecipazione dei docenti al Collegio oltre ad essere un dovere è un diritto e pertanto, pur restando vincolante l'ora di inizio (come da convocazione), è sempre concessa una vacanza accademica di dieci minuti. I maggiori ritardi dovranno essere giustificati alla Presidenza, senza peraltro pregiudicare la partecipazione del docente al Collegio stesso.

Art 8

Per i docenti assenti ingiustificati sarà automaticamente operata la trattenuta oraria per il tempo di durata della seduta stessa o per la partecipazione e funzionamento delle attività funzionali all'insegnamento come stabilite dal nuovo contratto collettivo nazionale comparto scuola.

Gli assenti si considerano ingiustificati se lo stesso giorno o nel giorno successivo alla seduta non producono alla Presidenza la relativa istanza documentata della giustificazione. E' ammesso un giorno di ritardo per quei docenti liberi da impegni scolastici nel giorno successivo alla seduta.

Art 9

Il verbale di ogni SEDUTA viene approvato seduta stante e affisso per copia conforme all'Albo dei docenti entro otto giorni dalla data di convocazione. Eventuali interpretazioni distorte riportate dal segretario del collegio devono essere segnalate al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall'affissione all'Albo docenti.

Art.10

Costituisce diritto di ciascun membro quello di chiedere la verbalizzazione testuale di sue dichiarazioni, soprattutto in occasione di motivazioni di votazioni palesi, con l'obbligo di consegnarne al segretario verbalizzante una copia sottoscritta che sarà allegata al verbale.

Art. II

Per la validità delle deliberazioni e' richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate, ope legis, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, per alzata di mano. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art.12

Il Collegio dei docenti nell'esercizio dei poteri ai autorganizzazione che gli sono propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali sono affidati, in linea permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed educativa e sperimentazione, aggiornamento, attività integrative). Precisa che tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva

competenza dell'intero collegio dei docenti ad eccezione della COMMISSIONE ATTIVITÀ INTEGRATIVE che, secondo i criteri di massima stabiliti dal Collegio, c'è delegata a coordinare, vagliare e decidere su tutte le attività integrative programmate. Successivamente saranno portate a ratifica nelle successive riunioni collegiali tutte le attività svolte.

Art.13

I docenti sono tenuti a firmare all'inizio della seduta i fogli della presenza e a controfirmare al termine di essa. Tali fogli saranno allegati al verbale della seduta.

Regolamento approvato all'unanimità dal Collegio nella seduta del 01/09/1995 e confermato dal Consiglio d'Istituto con Delibera

Allegato D.3

Regolamento del Comitato della valutazione del servizio prestato agli insegnanti

Art 1

Composizione e compiti del Comitato

Il Comitato per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti è costituito all'Istituto per adempiere ai compiti stabiliti agli artt. 11 ;440;448 e 50 l D.L. vo n° 297/94 e per esprimere parere consultivo al capo d'istituto, a richiesta di quest'ultimo, su tutte le questioni che in qualche modo hanno attinenza con la valutazione del servizio dei docenti.

Alle riunioni partecipano con funzione consultiva, e senza diritto di voto, i membri supplenti per consentire agli stessi una costante informazione sui criteri seguiti dal Comitato e per garantire la continuità di lavoro del Comitato stesso. I componenti supplenti votano soltanto in assenza dei componenti effettivi: dei motivi dell'assenza dei membri effettivi e dell'intervento con diritto di voto dei membri supplenti viene fatta menzione esplicita nel verbale.

Art 2

Presidenza del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Capo di Istituto o da il Collaboratore vicario designato a sostituirlo. Funge da segretario un componente del Comitato, designato dal Comitato stesso, con votazione a maggioranza espressa ai sensi del successivo art 3.

Art. 3

Validità delle deliberazioni e dei pareri del Comitato

I pareri del Comitato possono essere espressi all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Si fa ricorso al voto segreto quando si fa questione di persone. Nei casi in cui vengano espressi pareri a maggioranza deve essere incluso nel verbale anche il testo del parere proposto dalla minoranza. In analogia a quanto disposto per il Consiglio di Istituto e per il Collegio dei professori dal computo dei voti validamente espressi vanno esclusi gli astenuti, il Capo di Istituto convoca il Comitato di sua iniziativa o a richiesta di due componenti effettivi.

Art 4 Riunione

del Comitato

Il Comitato viene convocato dal Capo d'Istituto ogni qualvolta si ritiene necessario per le attività indicate nella normativa del D.L. vo n° 297/94.

Art 5

Esecuzione delle deliberazioni e dei pareri del Comitato.

Il Comitato nell'esercizio dei suoi compiti tenderà, nei limiti degli obblighi di legge, a collaborare con i colleghi docenti nell'indicare loro eventuali omissioni da sanare o situazioni difficili da risolvere, evitando di assumere una posizione di mero controllo fiscale dell'operato di ciascuno.

Art 6

Segreto d'ufficio

Quando si tratta di valutazione dell'attività svolta da singole persone, tutti i componenti e supplenti del Comitato sono tenuti al più rigoroso segreto d'ufficio, su quanto forma oggetto del lavoro del Comitato stesso, anche nei confronti dei gruppi dei colleghi che li hanno eletti

Art 7

Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione a richiesta di ciascuno dei componenti (capo d'istituto, componenti elettivi effettivi e supplenti). Per l'approvazione delle modifiche si richiede la maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.

Allegato D.4

Regolamento dell'assemblea generale degli studenti

Art 1

L'Assemblea Generale è il massimo organo decisionale degli studenti (è compito del C.d.I. garantire la sua attuazione con il reperimento della struttura adeguata).

Art. 2

L'Assemblea Generale deve essere richiesta dai rappresentanti di Istituto con almeno cinque giorni di anticipo. La data e l'ora possono essere spostate dalla Dirigenza per motivi di funzionalità del servizio. L'ordine del giorno deve essere approvato dalla dal D.S. o da un suo Collaboratore e verrà notificato agli alunni mediante circolare.

Art. 3

Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con un anticipo minimo di cinque giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto deputato ad autorizzare detta partecipazione.

Art. 4

Il numero massimo i assemblee è di una al mese, non è possibile svolgere assemblee nell'ultimo mese di scuola

Art.5

Il Capo d'Istituto può indire, su richiesta di chi convoca l'Assemblea Generale, una riunione pomeridiana aperta a tutti gli studenti, nella quale vengono confrontate le varie richieste di Ordine del Giorno e vengono eletti un Presidente e due collaboratori.

Art.6

Gli studenti devono essere informati dell'assemblea e della bozza dell'O.d.G. con almeno cinque giorni di anticipo.

Art.7

Il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, ha diritto di intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di scioglimento della stessa in caso di perdurante disordinato andamento.

Art.8

All'inizio dell'Assemblea il Presidente costituisce un servizio d'ordine volontario che ha il compito di mantenere l'ordine e di contare i voti.

Art9

L'Assemblea d'Istituto avrà inizio a partire dalle ore 9.00 di norma e si svolgerà separatamente per biennio e triennio

Art.10

Durante le ore di assemblea è proibito circolare nell'Istituto e nel cortile della scuola.

Art. 1 1

Gli alunni che non intendono partecipare all'assemblea sono tenuti a rispettare il regolare svolgimento delle lezioni.

Art 12

I partecipanti all'assemblea sono autorizzati a lasciare la palestra quando i rappresentanti di Istituto la dichiarano chiusa. L'eventuale contrappello verrà deciso durante l'assemblea del Comitato studentesco.

Art. 13

Durante l'assemblea si possono presentare mozioni d'ordine.

Art 14

Gli interventi e le mozioni d'ordine devono essere attinenti ali O.d.G.

Art. 15

Possibilmente, prima della discussione di un punto, tutti coloro che desiderano parlare devono dare il proprio nominativo al Presidente.

Art. 16

L'ordine degli interventi deve essere rigorosamente rispettato. Il limite di un intervento deve essere contenuto entro 5 minuti.

Art 17

Quando, durante un intervento, venga fatta esplicita menzione ad un gruppo o a singole persone queste ed il rappresentante del gruppo hanno diritto ad un intervento cui potrà seguire una breve replica da parte di coloro che li hanno chiamati in causa.

Art. 18

Dopo l'esaurimento degli interventi e la presentazione di eventuali mozioni il Presidente mette ai voti le mozioni eventualmente presentate.

Art. 19

Le decisioni dell'Assemblea Generale degli studenti vengono scritte ed archiviate in apposita cartella e vengono pubblicate negli spazi riservati agli studenti

Allegato D.5

Regolamento dell'assemblea dei genitori

Art.1

L'Assemblea è l'organo di base che esprime la volontà dei Genitori.

Art.2

Presidente.

L'Assemblea, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente che dura in carica un anno scolastico. Nella stessa seduta può eleggere il Vice-presidente. Il Presidente nomina il segretario.

Art.3

Poteri del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; esercita i poteri disciplinari; rappresenta l'Assemblea nei rapporti con la scuola.

Art.4

Incombenti preliminari

Il Presidente, con l'aiuto del segretario, all'inizio di ogni riunione, verifica la regolarità della convocazione, provvede a comunicazioni preliminari e dispone su eventuali questioni di procedura.

Art.5

Svolgimento dell'Assemblea.

Tutti i partecipanti hanno diritto di parola. Esso si esercita per alzata di mano e indicazione del proprio cognome. Il Presidente prende nota su una lista di attesa e da parola secondo il turno. Il Presidente può stabilire la durata massima degli interventi, tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono debbono attenersi all'argomento. Il Presidente può interrompere per esigenze di lavoro (per evitare divagazioni, correggere termini non consoni, per precisare che l'argomento è già stato svolto o lo sarà nel punto successivo, ecc.).

Art.6

Mozione d'ordine.

Chiunque può proporre modifiche di procedura o accorgimenti atti a migliorare l'andamento dei lavori e le condizioni ambientali. All'uopo alzerà la mano e dichiarerà che si tratta di mozione d'ordine, il Presidente accorda la precedenza al termine dell'intervento in corso.

Art.7

Fatto personale.

Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al Presidente il diritto di parola o di replica per fatto personale. Il Presidente decide insindacabilmente se ne sussistono le condizioni e decide se ammettere l'intervento dell'interessato e dell'eventuale interlocutore. Entrambi saranno ristretti a precisare soltanto quanto dichiarato in precedenza.

Art.8

Questioni pregiudiziali.

Chiunque può proporre il rinvio o l'anticipazione di un determinato argomento. Il Presidente rimette la decisione all'Assemblea per alzata di mano dopo aver concesso, se necessario, brevi interventi uno a favore ed uno contro la mozione.

Art.9

Dibattito.

La discussione può essere - per decisione del Presidente - suddivisa in più parti separando la trattazione generale da quelle particolari o queste ultime tra loro. Nel corso della discussione possono essere presentate mozioni o ordini del giorno scritti e sottoscritti per essere posti in votazione. Il Presidente può continuare il dibattito e leggere i documenti presentati quando ritenga maturo il momento per il loro esame. Prima di passare alla votazione egli consentirà l'esposizione adeguata dei pro e dei contro dando la precedenza al presentatore per illustrare il testo posto ai voti.

Art.10

Votazione.

La votazione è stabilita dal Presidente quando ritenga che il dibattito sia stato esauriente sia in ordine agli elementi di conoscenza sia in ordine all'esposizione delle tesi a confronto. Dopo che il Presidente abbia dichiarato di passare ai voti, nessuno può chiedere la parola se non per breve dichiarazione di voto. Il Presidente può anche assegnare un

tempo limitato a ciascun interveniente. Nel corso delle dichiarazioni di voto il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti sui quali converga una larga maggioranza. Può anche accordare una breve sospensione dei lavori per dar modo alle parti di concordare l'inserimento degli emendamenti nel testo. Al termine della stesura il Presidente legge il testo definitivo sul quale si esplicherà la votazione da parte dell'Assemblea. La votazione si esercita per alzata di mano, chiamando prima i favorevoli poi i contrari ed infine gli astenuti, oppure per divisione, infine per appello nominale, qualora ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei presenti. Per le operazioni di scrutinio il Presidente ed il segretario possono farsi assistere da due componenti in veste di scrutatori. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Art 11

Deliberazione.

La mozione o l'ordine del giorno si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il Presidente dichiara formalmente l'accoglimento o il rigetto della proposta. **In** caso di esito favorevole la proposta diventa deliberazione dell'Assemblea.

Art.12

Verbalizzazione.

Il segretario è tenuto a verbalizzare le decisioni dell'Assemblea. Gli interventi dei singoli sono riassunti a verbale soltanto su richiesta degli interessati o su invito del Presidente.

Art.13 Validità

degli atti.

Gli atti dell'Assemblea sono validi fino a prova contraria accertata dall'autorità competente.

Art 14

Modifica del regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato dietro richiesta scritta, già apposta all'ordine del giorno dell'assemblea ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Allegato D.6

Regolamento dell'assemblea del personale A. T. A.

Art. I

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha diritto a tenere proprie assemblee per discutere i problemi di interesse della categoria e le modalità di partecipazione del personale medesimo alla vita della comunità scolastica.

Art. 2

L'assemblea è presieduta dal Capo d'Istituto o dal Collaboratore vicario nel caso di assenza o di impedimento del Preside.

Art. 3

Il responsabile amministrativo funge da segretario dell'assemblea e, all'inizio di ogni riunione, verifica la regolarità della convocazione, provvede a comunicazioni preliminari e dispone di eventuali questioni di procedura.

Art. 4

L'assemblea è valida quando è presente la metà più uno del personale in servizio nell'Istituzione.

Art. 5

Il Presidente convoca l'assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, esercita i poteri disciplinari, rappresenta l'assemblea nei rapporti con la scuola. L'assemblea può essere convocata su richiesta di 1/5 dei componenti, che può proporre anche integrazioni all'o.d.g.

Art. 6

L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie ed almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie.

Art. 7

Svolgimento dell'assemblea.

Tutti i partecipanti hanno diritto di parola. Esso si esercita per alzata di mano e indicazione del proprio cognome. Il Presidente prende nota su una lista di attesa e da parola secondo il turno, il Presidente può stabilire la durata massima degli interventi, tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono debbono attenersi all'argomento. Il Presidente può interrompere per esigenze di lavoro (evitare divagazioni, correggere termini non consoni, per precisare che l'argomento è già stato svolto o lo sarà nel punto successivo, ecc.)

Art 8

Mozione d'ordine.

Chiunque può proporre modifiche di procedura o accorgimenti atti a migliorare l'andamento dei lavori e le condizioni ambientali. All'uopo alzerà la mano e dichiarerà che si tratta di mozione d'ordine, n Presidente accorda la precedenza ai termine dell'intervento in corso.

Art. 9

Fatto personale.

Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al Presidente il diritto di parola o di replica per fatto personale, il Presidente decide insindacabilmente se ne sussistono le condizioni e decide se ammettere l'intervento dell'interessato e dell'eventuale interlocutore. Entrambi saranno ristretti a precisare soltanto quanto dichiarato in precedenza.

Art. 10

Questioni pregiudiziali.

Chiunque può proporre il rinvio o l'anticipazione di un determinato argomento, n Presidente rimette la decisione all'Assemblea per alzata di mano dopo aver concesso, se necessario, brevi interventi uno a favore ed uno contro la mozione.

Art. 11

Dibattito.

La discussione può essere - per decisione del Presidente suddivisa in più parti separando la trattazione generale da quelle particolari o queste ultime tra loro. Nel corso della discussione possono essere presentate mozioni o ordini del giorno scritti e sottoscritti per essere posti in votazione. D Presidente può continuare il dibattito e leggere i documenti presentati quando ritenga maturo il momento per il loro esame. Prima di passare alla votazione egli consentirà l'esposizione adeguata dei pro e dei contro dando la precedenza al presentatore per illustrare il testo posto ai voti.

Art 12
Votazione.

La votazione è stabilita dal Presidente quando ritenga che il dibattito sia stato esauriente sia in ordine agli elementi di conoscenza sia in ordine all'esposizione delle tesi a confronto. Dopo che il Presidente abbia dichiarato di passare ai voti, nessuno può chiedere la parola se non per breve dichiarazione di voto. Il Presidente può anche assegnare un tempo limitato a ciascun interveniente. Nel corso delle dichiarazioni di voto il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti sui quali converga una larga maggioranza. Può anche accordare/una breve sospensione dei lavori per dar modo alle parti di concordare l'inserimento degli emendamenti nel testo. Al termine della stesura il Presidente legge il testo definitivo sul quale si esplicherà la votazione da parte dell'Assemblea. La votazione si esercita per alzata di mano, chiamando prima i favorevoli poi i contrari ed infine gli astenuti, oppure per divisione, infine per appello nominale, qualora ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei presenti, per le operazioni di scrutinio il Presidente ed il Segretario possono farsi assistere da due componenti in veste di scrutatori. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 13
Deliberazione.

La mozione o l'ordine del giorno si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, il Presidente dichiara formalmente l'accoglimento o il rigetto della proposta. In caso di esito favorevole la proposta diventa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 14
Verbalizzazione.

Il Segretario è tenuto a verbalizzare le decisioni dell'Assemblea. Gli interventi dei singoli sono riassunti a verbale soltanto su richiesta degli interessati o su invito del Presidente.

Art. 15 Validità
degli atti.

Gli atti dell'assemblea sono validi fino a prova contraria accertata da autorità competente.

Art 16
Modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dietro richiesta scritta, già apposta all'ordine del giorno dell'Assemblea ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.